

ALLEGATO "A"


all'atto n. 6048

della raccolta

CDR ADVANCE CAPITAL S.p.A.

REGOLAMENTO  
DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DENOMINATO

" Jumbo 2018-2025 2,75% "  
(il Regolamento)



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Sede Legale in Biella - Via Aldo Moro 3/A  
Capitale Sociale Euro 171.138,54 sottoscritto e versato  
Iscritta al Registro delle Imprese di Biella P.IVA/C.F. 02471620027 - R.E.A.  
n° 191045

ANNULLATO

1 **AMMONTARE TOTALE, TAGLIO E DESCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI**

1.1 Il prestito obbligazionario denominato "**Jumbo 2018 - 2025**" (il "**Prestito**"), di un ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero), è emessa da CdR Advance Capital S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**CdR**") ed è costituito da massime n. 250.000 (duecentocinquantamila) obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna, in taglio non frazionabile, (le "**Obbligazioni**" e ciascuna l'"**Obbligazione**").


1.2 Le **Obbligazioni** sono emesse al prezzo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) per ciascuna **Obbligazione** (in seguito "**Prezzo di Emissione**" o "**Valore Nominale di Emissione**") salvo quanto previsto al successivo articolo 4.

1.3 Le **Obbligazioni** saranno offerte in sottoscrizione ad investitori qualificati italiani, così come definiti ed individuati dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e sue successive modifiche ed integrazioni (il "**TUF**") e dall'articolo 34-ter del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 in data 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), e ad investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come modificato e integrato, con esclusione degli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, ("**Investitori Qualificati**") nonché ad altri investitori non qualificabili come **Investitori Qualificati**, fermo restando che in tal caso il collocamento dovrà essere svolto con modalità o entro limiti tali da consentire alla Società di beneficiare dell'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico prevista dall'art. 34-ter, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti.

1.4 L'importo minimo di sottoscrizione è pari a Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

1.5 Le **Obbligazioni** sono emesse in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 25 settembre 2018 (la "**Delibera**").

1.6 Le **Obbligazioni** saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24



A large, handwritten signature in black ink is written vertically on the right side of the page, overlapping the bottom of the stamp and extending towards the bottom of the page.

ANNULLATO

febbraio 1998 ( il "TUF" ) e della relativa regolamentazione di attuazione.

1.7 In conformità a quanto sopra previsto, ogni operazione avente ad oggetto le **Obbligazioni** (ivi inclusi i trasferimenti, la costituzione di vincoli, la conversione e il rimborso), nonché l'esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso **Monte Titoli**. I detentori, tempo per tempo, delle **Obbligazioni** (gli "Obbligazionisti" e ciascuno di essi l'"Obbligazionista") non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle **Obbligazioni**. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-quinquies e 83-sexies del **TUF** e della relativa regolamentazione di attuazione.

## 2 VALUTA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

2.1 Le **Obbligazioni** sono emesse e denominate in Euro.

## 3 NATURA GIURIDICA DEL PRESTITO, FINALITÀ E GARANZIE

3.1 Le **Obbligazioni** costituiscono **Obbligazioni** dirette, incondizionate e non subordinate dell'**Emittente** e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro.

3.2 Il credito derivante dalle **Obbligazioni** ha natura chirografa al pari di quella degli altri debiti contratti dall'**Emittente** con terzi che non risultassero dotati di specifici privilegi accordati dal Codice Civile o da altre disposizioni di Legge.

3.3 Il **Prestito** sarà destinato dall'**Emittente** al supporto delle attività svolte dalle proprie controllate nel settore degli investimenti in assets non performing.

## 4 MODALITÀ' DI EMISSIONE E SOTTOSCRIZIONE

Le **Obbligazioni** possono essere sottoscritte a partire dal 1° ottobre 2018 e sino al 30 novembre 2018 (incluso) (il "**Primo Periodo di Sottoscrizione**"). Le **Obbligazioni** sottoscritte nel **Primo Periodo di Sottoscrizione** verranno messe a disposizione degli aventi diritto presso **Monte Titoli** alla Data di Emissione (come di seguito



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

ANNULLATO



identificata). In caso di mancata sottoscrizione dell'intero **Prestito** entro il 30 novembre 2018, le **Obbligazioni** non sottoscritte potranno esserlo a partire dal 1° dicembre 2018 e sino al 1° ottobre 2020 nell'ambito di periodi di sottoscrizione di volta in volta individuati dal Consiglio di Amministrazione (i "**Successivi Periodi di Sottoscrizione**"). Le **Obbligazioni** sottoscritte nei **Successivi Periodi di Sottoscrizione** verranno messe a disposizione degli aventi diritto presso **Monte Titoli** alla data di accredito del **Prezzo di Emissione**, maggiorato come infra, da parte dei sottoscrittori che dovrà avvenire entro 5 **Giorni Lavorativi Bancari** dalla data della domanda di sottoscrizione delle **Obbligazioni**. Al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente sono delegati tutti i poteri occorrenti per il collocamento del **Prestito** compresi, fra questi, quello di individuare i **Successivi Periodi di Sottoscrizione** e di prevedere, per questi oltre che per il Primo Periodo di Sottoscrizione, un collocamento ad un prezzo inferiore al Prezzo di Emissione, comunque non inferiore ad Euro 97,00 (novantasette virgola zero zero), fermo restando l'applicazione del tasso di interesse, di cui al successivo articolo 6 (sei), al Valore Nominale di Emissione delle Obbligazioni (Euro 100,00 (cento virgola zero zero)) e, in generale, il valore di rimborso di cui al successivo articolo 8 (otto).

4.1 La domanda di sottoscrizione delle **Obbligazioni** sarà effettuata a mezzo di apposita scheda di adesione, da compilare e consegnare da parte dei richiedenti all'**Emittente** presso la sede di questo, mentre la sottoscrizione delle stesse si perfeziona solo con l'effettivo ricevimento da parte dell'Emittente della **Società del Prezzo di Emissione** maggiorato del relativo eventuale rateo di interessi maturato, calcolato tenendo conto anche delle condizioni a cui le **Obbligazioni** verranno rimborsate, anche in via anticipata, in conformità al Regolamento.

4.2 Ai fini del presente **Regolamento**, per "**Giorno Lavorativo Bancario**" deve intendersi qualunque giorno di calendario, comunque diverso dal sabato e dalla domenica, nel quale le banche sono aperte in Italia per l'esercizio della loro attività.

## 5 DURATA DEL PRESTITO E DATA DI SCADENZA

5.1 Il **Prestito** ha una durata di 84 (ottantaquattro) mesi a decorrere dal 1° ottobre 2018 (la "**Data di Emissione**" o la "**Data di Godimento del Prestito**") e sino al 1° ottobre 2025 (la "**Data di Scadenza del Prestito**") salve le ipotesi in cui il godimento delle

A circular stamp is located on the right side of the page, partially overlapping the main text. It contains some illegible text and a central emblem. A long, vertical handwritten signature or scribble is written over the stamp and extends downwards.A large, stylized handwritten signature is written vertically on the right side of the page, below the stamp area.

ANNULLATO

**Obbligazioni** cessi prima della **Data di Scadenza del Prestito** per effetto di quanto stabilito dal presente **Regolamento**.

5.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 9, non è prevista la facoltà di rimborso anticipato, rispettivamente, né richiesta degli **Obbligazionisti** né su iniziativa dell'**Emittente**.

## 6 INTERESSI


6.1 A decorrere dalla **Data di Godimento del Prestito** e fino alla **Data di Scadenza del Prestito**, le **Obbligazioni** fruttano un interesse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo del 2,75% (il "**Tasso di Interesse Nominale**") che sarà applicato al **Valore Nominale di Emissione** delle **Obbligazioni**.

6.2 Fermo quanto infra precisato, il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno (ciascuna, la "**Data di Pagamento degli Interessi**"). Rimane inteso che laddove una **Data di Pagamento degli Interessi** venga a cadere in un giorno che non è un **Giorno Lavorativo** (ai fini del presente **Regolamento**, per **Giorno Lavorativo** si intende un qualunque giorno di calendario in cui il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo), la stessa sarà posticipata al primo **Giorno Lavorativo** immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo a titolo di interessi agli **Obbligazionisti** o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi (Following Business Day Convention - unadjusted); l'ultimo pagamento sarà effettuato alla **Data di Scadenza del Prestito**. La tabella di seguito riportata illustra la **Data di Pagamento degli Interessi** di ciascun **Tasso di Interesse Nominale**, il relativo periodo per il calcolo degli interessi e il **Tasso di Interesse Nominale** che sarà applicato ai sensi dell'Paragrafo 6.4.



ANNULLATO

2018	31-dic-18	A partire dalla Data di Godimento del Prestito (i.e. 1° ottobre 2018) e fino al 31 Dicembre 2018 (escluso)	0,69% (Euro 0,69 in valore assoluto)
2019	30-giu-19	A partire dal 31 dicembre 2018 e fino al 30 giugno 2019 (escluso)	1,36%
2019	31-dic-19	A partire dal 30 giugno 2019 e fino al 31 dicembre 2019 (escluso)	1,39%
2020	30-giu-20	A partire dal 31 dicembre 2019 e fino al 30 giugno 2020 (escluso)	1,36%
2020	31-dic-20	A partire dal 30 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (escluso)	1,39%
2021	30-giu-21	A partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021 (escluso)	1,36%
2021	31-dic-21	A partire dal 30 giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (escluso)	1,39%
2022	30-giu-22	A partire dal 31 dicembre 2021 e fino al 30 giugno 2022 (escluso)	1,36%
2022	31-dic-22	A partire dal 30 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (escluso)	1,39%
2023	30-giu-23	A partire dal 31 dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023 (escluso)	1,36%
2023	31-dic-23	A partire dal 30 giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023 (escluso)	1,39%
2024	30-giu-24	A partire dal 31 dicembre 2023 e fino al 30 giugno 2024 (escluso)	1,36%
2024	31-dic-24	A partire dal 30 giugno 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (escluso)	1,39%
2025	30-giu-25	A partire dal 31 dicembre 2024 e fino al 30 giugno 2025 (escluso)	1,36%
2025	1° ottobre 2025	A partire dal 30 giugno 2025 e sino alla Scadenza del Prestito (escluso)	0,70% (Euro 0,6875 in valore assoluto)



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**6.3** L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il **Valore Nominale di Emissione** delle **Obbligazioni**, pari a Euro 100,00 (cento virgola zero zero), per il **Tasso di Interesse Nominale** applicabile per ciascun periodo. L'importo di ciascuna cedola sarà

ANNULLATO

arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

6.4 Gli interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi di godimento compresi nel semestre secondo la convenzione Actual/Actual su base periodale, come intesa nella prassi di mercato.

6.5 Ogni **Obbligazione** cesserà di produrre interessi dalla data in cui si verificherà, nel tempo, il primo dei seguenti eventi:

- dalla **Data di Scadenza del Prestito** (inclusa);
- dalla **Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio** e dalla **Data di Rimborso Anticipato Facoltativo** (come infra definiti, inclusi) ai sensi del successivo articolo 9 del presente **Regolamento**.

6.6 Fermo comunque quanto previsto al successivo articolo 9, nel caso di **Rimborso Anticipato Obbligatorio** e di **Rimborso Anticipato Facoltativo** gli **Obbligazionisti** avranno il diritto di ricevere, inter alia, il pagamento del **Tasso di Interesse Nominale** maturato sino alla **Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio** o alla **Data del Rimborso Anticipato Facoltativo**.


## 7 AGENTE DI CALCOLO E AGENTE DI CONVERSIONE

7.1 L'**Emittente** si riserva la facoltà di provvedere alla nomina dell'agente per il calcolo (l'**"Agente di Calcolo"**) dandone pronta comunicazione con le modalità previste dal presente **Regolamento**.

7.2 L'**Agente di Calcolo**, ove nominato, agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio, e non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli **Obbligazionisti** per errori o omissioni commessi in buona fede nei suoi calcoli e nelle sue determinazioni come previsto nel presente **Regolamento**, fatta eccezione che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da suo dolo o colpa grave. I calcoli e le determinazioni **dell'Agente di Calcolo** saranno effettuati secondo il presente **Regolamento** e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti **dell'Emittente** e degli **Obbligazionisti**.

## 8 RIMBORSO

8.1 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9 del **Regolamento**, alla **Data di Scadenza del Prestito** (al fine dell'individuazione della



ANNULLATO


data di rimborso, la "Data di Rimborso") l'Emittente dovrà rimborsare le **Obbligazioni** in circolazione (le "**Obbligazioni Circolanti**" o, ciascuna di queste, l' "**Obbligazione Circolante**" ) mediante versamento, in un'unica soluzione, oltre che degli interessi maturati sino alla **Data della Scadenza del Prestito**, di un importo in denaro ( il "**Capitale Rimborsato**" ), per ciascuna **Obbligazione Circolante** pari ad Euro 130,00 (centotrenta virgola zero zero). Il rimborso avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'**Obbligazionista**.

**8.2** Qualora la **Data di Rimborso** coincida con un giorno che non è un **Giorno Lavorativo Bancario**, il pagamento verrà effettuato il primo **Giorno Lavorativo Bancario** successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

## **9 RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO**

**9.1** A prescindere dalla **Data di Scadenza del Prestito**, qualora l'**Emittente** sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del presente **Regolamento** e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 30 giorni di calendario dall'apposita comunicazione da inviarsi da parte del rappresentante comune degli **Obbligazionisti**, senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intraprese dal rappresentante comune anche in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli **Obbligazionisti**, ciascun **Obbligazionista** avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta (il "**Rimborso Anticipato Obbligatorio**") e, quindi, all'importo pari al **Prezzo di Emissione** per ciascuna **Obbligazione** posseduta, maggiorato in ragione di una somma pari Euro 0,35,72 per ogni mese intero venuto a scadere tra la **Data di Emissione** e la **Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio** (come in seguito definita) nonché dell'importo degli interessi maturati sino alla data effettiva del **Rimborso Anticipato Obbligatorio** ( la "**Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio**" ) e ciò entro 30 giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell'**Emittente**, della richiesta di **Rimborso Anticipato Obbligatorio** formulata dal rappresentate comune degli **Obbligazionisti** fermo restando il diritto di ciascun **Obbligazionista** di rinunciare alla richiesta di **Rimborso Anticipato Obbligatorio** con comunicazione scritta da inoltrare all'**Emittente** entro la **Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio**.

**9.2** Alla data del 1° ottobre 2021 (di seguito, "**Data del Rimborso Anticipato Facoltativo**") l'**Emittente** ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto od in parte il **Prestito** (il "**Rimborso**



ANNULLATO

**Anticipato Facoltativo**") sulla base di una conforme **Delibera** assunta dal Consiglio di Amministrazione di questa e previa comunicazione resa agli **Obbligazionisti** con le modalità di cui al successivo Paragrafo 15.2.

**9.3** Alla **Data del Rimborso Anticipato Facoltativo** l'**Emittente**, previo eventuale ragguglio alla parte di **Prestito** rimborsata laddove il **Rimborso Anticipato Facoltativo** sia parziale, corrisponderà a ciascun **Obbligazionista** una somma pari, per ogni **Obbligazione**, al **Prezzo di Emissione** maggiorato di Euro 8 (otto/00), per un totale quindi di 108 (centootto/00) per ogni obbligazione, oltre agli interessi maturati tra l'**ultima Data di Pagamento degli Interessi** e la **Data del Rimborso Anticipato Facoltativo** in conformità al presente **Regolamento**.

## **10 PAGAMENTI**

**10.1** Il pagamento del capitale e di qualsivoglia altro importo dovuto agli **Obbligazionisti** ai sensi del **Regolamento** sarà effettuato in Euro, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati. I pagamenti avranno luogo per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente **Regolamento**, all'**Obbligazionista** risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore di tale **Obbligazionista** sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.

**10.2** Il pagamento del capitale e delle altre somme eventualmente dovute agli **Obbligazionisti** sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli **Obbligazionisti** in relazione a tali pagamenti.

## **11 TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA**

**11.1** I diritti degli **Obbligazionisti** si prescrivono, per quanto concerne gli interessi ed il capitale, decorsi, rispettivamente, 5 e 10 anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili.

**11.2** Nel caso in cui la data di scadenza di alcuno dei termini previsti dal presente **Regolamento** non cada in un **Giorno Lavorativo Bancario**, lo stesso termine si intenderà differito al **Giorno Lavorativo Bancario** immediatamente successivo.



ANNULLATO

## 12 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

12.1 L'**Emittente** presenterà domanda di ammissione alle negoziazioni sul "Third Market on the Vienna Stock Exchange" o su altro multilateral trading facility (MTF) europeo, o su un mercato regolamentato.

12.2 Dell'ammissione e della data di inizio delle negoziazioni delle **Obbligazioni** sarà comunque data comunicazione dall'**Emittente** con le modalità previste dal successivo Paragrafo 15.2

## 13 REGIME FISCALE

13.1 Gli interessi e gli altri proventi relativi alle **Obbligazioni** nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione delle **Obbligazioni** saranno soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.

13.2 Sono a carico dell'**Obbligazionista** le imposte e tasse presenti e future dovute per legge sulle **Obbligazioni** e/o i relativi interessi, premi e altri frutti.


## 14 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

14.1 Il **Prestito** è regolato dalla legge italiana.

14.2 Per qualsiasi controversia relativa al **Prestito** ovvero al presente **Regolamento** che dovesse insorgere tra l'**Emittente** e gli **Obbligazionisti** sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Biella ovvero, qualora l'**Obbligazionista** rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

## 15 VARIE

15.1 Senza necessità del preventivo assenso degli **Obbligazionisti**, l'**Emittente** potrà apportare al **Regolamento** le modifiche ritenute necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel



A handwritten signature is written vertically on the right side of the page, overlapping the text of paragraph 14.2.

ANNULLATO

testo di natura tecnica o richieste dalla normativa ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli **Obbligazionisti** o siano esclusivamente a vantaggio degli stessi. Le modifiche saranno prontamente comunicate agli stessi secondo le modalità previste al Paragrafo 15.2 che segue.


**15.2** Tutte le comunicazioni **dell'Emittente** ai titolari delle **Obbligazioni** saranno effettuate, e date per conosciute dagli **Obbligazionisti**, mediante comunicato pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.compagniadellaruota.com o quello eventualmente successivamente comunicato su tale sito) e, ove ve ne siano, con le ulteriori modalità inderogabili previste dalla normativa applicabile alle **Obbligazioni**. Tutte le comunicazioni alla **Società** dovranno essere eseguite per iscritto e consegnate a mano o recapitate tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede sociale **dell'Emittente** all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

**15.3** Il possesso delle **Obbligazioni** comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente **Regolamento**. A tal fine, il presente **Regolamento** sarà depositato presso la sede **dell'Emittente** e pubblicato sul sito internet dello stesso. Per quanto non espressamente previsto dal presente **Regolamento** si applicano le norme di legge e di regolamento.

**15.4** I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente **Regolamento** sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti. Qualsiasi riferimento a un "giorno" o a un numero di "giorni" si intenderà come riferito a un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario; fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2963 del Codice Civile, qualora qualsiasi atto o adempimento debba essere compiuto, ai sensi del presente **Regolamento**, in o entro uno specifico giorno di calendario e tale giorno non sia un **Giorno Lavorativo Bancario** tale atto o adempimento dovrà essere compiuto il primo **Giorno Lavorativo Bancario** immediatamente successivo.

## **16 ASSEMBLEA GENERALE DEGLI OBBLIGAZIONISTI**

**16.1** Conformemente a quanto disposto dall'articolo 2415 del Codice Civile, l'assemblea degli **Obbligazionisti** delibera sulla nomina e revoca del rappresentante comune, sulle modificazioni delle condizioni del **Prestito**, sulla proposta di concordato preventivo,





A circular stamp is located in the upper right quadrant of the page, partially overlapping the text of paragraph 15.2. The stamp contains illegible text, likely identifying the issuing entity. Below the stamp, there is a large, stylized handwritten signature in black ink that extends vertically down the right side of the page, crossing through the text of paragraphs 15.2 and 15.3. At the bottom of this signature, there is a smaller, more legible handwritten signature or set of initials.

ANNULLATO

sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo nonché sugli altri oggetti di interesse comune degli **Obbligazionisti**.

**16.2** L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante comune degli **Obbligazionisti** quando ritenuto necessario o quando ne è fatta richiesta dagli **Obbligazionisti** se questi rappresentano almeno il ventesimo delle **Obbligazioni** emesse e non estinte.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. ...'.A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly 'Luigi ...', written over a circular stamp. The stamp contains the text 'EMANUELE LUIGI' and 'EMANUELE LUIGI'.

ANNULLATO